

Statuto C.A.M.A.E.

Art. 1

E' costituito fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117(in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una Associazione avente denominazione: C.A.M.A.E. (Club Amatoriale Macchine Agricole d'Epoca) APS, da ora in avanti denominata "Associazione" con sede legale nel Comune di Castiglion Fibocchi e con durata illimitata. Il logo dell' Associazione è una ruota dentata con la scritta "MOTOR EST VITA" di colore blu, dentro vi è inscritta la sagoma di un trattorino d' epoca di colore blu su fondo giallo che sormonta la scritta CAMAE in blu.

Il logo può essere cambiato su proposta di un terzo dei soci ma con la maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 2

(Finalità)

L' Associazione non ha finalità di lucro. E' apolitica e ha come principi fondanti la Pace e la Libertà così come menzionate nella Costituzione della Repubblica Italiana. Svolge le seguenti attività di interesse generale svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l' esercizio:

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare l' Associazione ha come scopo la divulgazione e la conoscenza dei valori della civiltà contadina, la passione per la storia della meccanizzazione in agricoltura, il collezionismo delle macchine e motori agricoli d' epoca e storici, la ricerca delle tradizioni popolari, l' organizzazione e la partecipazione a

manifestazioni del settore, la promozione di scambi culturali con associazioni consimilari.

Art.3

(Soci e loro ammissione)

Può aderire all' associazione chiunque condivida le sopra specificate finalità. Il numero dei soci è illimitato. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda al presidente indicando oltre al nome del socio presentatore, il suo Nome, Cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. Nella domanda è inclusa la dichiarazione della conoscenza e dell' accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti e di attenersi al rispetto delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L' organo di Amministrazione, altrimenti detto Consiglio Direttivo, delibera l' accettazione della domanda, che la comunica all' interessato e annotata dal Segretario nel libro degli Associati. In caso di rigetto, il Presidente comunica entro 30 giorni all' interessato le motivazioni del rigetto. L' interessato a sua volta entro 30 giorni dalla comunicazione può ricorrere all' Assemblea che delibera sulla domanda in modo definitivo e inappellabile a maggioranza dei presenti con valida convocazione.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione da parte dell' Associazione per mancato rispetto degli obblighi previsti dallo Statuto o dagli eventuali regolamenti emanati oppure se arreca danni materiali o morali di una certa gravità all' Associazione o su sentenza dei Probi Viri.

Art. 4

(Organi)

Sono organi dell' associazione:

l' Assemblea degli Associati altrimenti detti soci; - l' Organo di Amministrazione altrimenti detto Consiglio Direttivo;- il Presidente;- il segretario- tesoriere;- Revisore dei conti;- Collegio de Probi Viri.

Art. 5 - (Assemblea)

L'assemblea è costituita da tutti i soci. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare solo un altro associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta e inviata all'interessato con qualunque mezzo che possa garantire la ricezione al recapito risultante dal libro dei soci. La convocazione dovrà contenere il luogo, la data, e l'ora di prima e seconda convocazione con l'ordine del giorno, con un anticipo di almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione o un decimo degli associati.

L'Assemblea inoltre stabilisce la quota sociale a maggioranza dei due terzi.

Art. 6 - (Compiti dell'Assemblea)

Sono compiti dell'Assemblea:

- Elezione dell'organo dell'organo di amministrazione
- Nomina del revisore dei conti
- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo sentita la relazione del presidente e del revisore
- Apportare modifiche allo statuto
- Approvare regolamenti
- Concorrere alla vita sociale con proposte ed elaborazione di programmi e di attività dell'Associazione.

Art. 7

(Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell' Assemblea alla quale risponde direttamente.

E' convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

E' formato da un numero di componenti compreso tra 7 e 9, eletti dall' Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

L' organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Sono compiti di questo Organo:

- Eseguire le deliberazioni dell' Assemblea;
- Formulare i programmi dell' attività sociale da sottoporre all' Assemblea;
- Predisporre i bilanci;
- Deliberare l' ammissione o l' esclusione degli Associati
- Accettare le dimissioni dei soci
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati
- Autorizzare il Presidente a stipulare contratti e atti inerenti l' attività associativa
- Curare la gestione dei beni che eventualmente dovessero divenire di proprietà dell' Associazione o ad essa affidati.

Art. 8

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l' Associazione sia nei rapporti interni che esterni. E' eletto a maggioranza di voti a scrutinio segreto dai membri eletti del Consiglio Direttivo o Organo d' Amministrazione e dura in carica 4 anni. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia motivata con revoca da parte dell' Organo d' Amministrazione a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell' Organo d' amministrazione, il Presidente convoca l' Assemblea per la nomina del nuovo Organo.

Il Presidente convoca e presiede l' Assemblea e l' Organo di Amministrazione, svolge l' ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest' ultimo in merito all' attività svolta.

E' in facoltà del Presidente nominare un Vice Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo. Il Vice presidente sostituisce il Presidente con le sue attribuzioni, ogniqualvolta questi sia impossibilitato all' esercizio delle sue funzioni.

Art. 9

(Il segretario)

E' nominato dall' Organo di Amministrazione su proposta del Presidente, quale persona di sua fiducia in quanto affianca il Presidente nell' attività amministrativa. Di tale nomina deve essere informata l' Assemblea alla successiva convocazione.

Ha il compito di:

- Verbalizzare le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo con le relative deliberazioni da tenere in modo separato
- Tenere il libro degli Associati con gli aggiornamenti
- Annotare in apposito registro la corrispondenza.
- Il tutto può essere computerizzato e consultato dagli associati a richiesta.

Art. 10

(Il tesoriere)

E' nominato dall' Organo di Amministrazione e ratificato dall' Assemblea alla successiva convocazione. Ha il compito di riscuotere la quota sociale dei tesserati dell' Associazione e tenere i conti aggiornati dell' Associazione. Redigere una prima nota di bilancio da presentare all' Organo di Amministrazione.

Tutte le cariche sopra menzionate sono espletate a titolo gratuito fatte salve i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e presentate al tesoriere per la liquidazione a cura dell'Organo di Amministrazione che la delibera.

Art. 11

(Bilancio)

L' Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall' Organo di Amministrazione sulla base della rendicontazione di cassa redatta dal tesoriere, viene approvato dall' Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell' esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 12

(Nomina del Revisore dei conti)

Viene nominato dall' Assemblea il Revisore dei conti come organo monocratico di controllo, secondo le direttive contenute nella legge 117/17.

Art. 13

(Probi Viri)

Il Collegio dei Probi Viri è un Organo di giustizia interna all' Associazione. E' composto di tre persone di comprovate doti morali e possono essere nominati anche al di fuori dei componenti l' Associazione.

Qualunque associato vi può ricorrere. La decisione del Collegio è inappellabile e diviene esecutiva previa ratifica dell' Assemblea alla successiva convocazione.

Art. 14

(Affiliazioni e Fusioni)

Sono previste dal presente Statuto anche eventuali fusioni, affiliazioni o gemellaggi con altre Associazioni, che vanno deliberate dall' Assemblea a maggioranza di tre quarti dei presenti.

Art. 15

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto vige il Codice Civile della Repubblica Italiana.